

DISCIPLINARE INTERNO MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

PREMESSA

il presente documento intende descrivere le misure operative di sicurezza anticontagio e di contrasto all'epidemia da Covid-19 adottate dall'istituto comprensivo "G.B.Puerari" di Sospiro, che risulta classificato quale ambiente di lavoro non sanitario.

Il virus Sars CoV 2 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono ed attuano le prescrizioni del legislatore, le indicazioni dell'Autorità sanitaria e del CTS per il settore scolastico, coniugandole con le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e all'organizzazione delle attività dell'istituto, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei singoli plessi e garantire la salubrità degli ambienti.

Il presente disciplinare integra e sostituisce il protocollo sottoscritto in data 20 maggio 2020 nelle medesime parti.

Art.1 Misurazione della temperatura all'ingresso al personale e all'utenza

Prima dell'accesso ai plessi, sarà rilevata la temperatura corporea del personale e dell'utenza esterna, da parte di addetti appositamente delegati, muniti di dispositivi di protezione adeguati.

Ove la temperatura rilevata risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso all'edificio. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, può avvenire ai sensi della vigente disciplina sulla privacy.

A tal fine si stabilisce di: 1. rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura, solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali; 2. fornire l'informativa

sul trattamento dei dati personali, con riferimento alla finalità del trattamento inerente la prevenzione dal contagio da SARS COV2 (con riferimento all'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con durata massima relativa al termine dello stato d'emergenza). A tal fine, si ribadisce che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Sars Cov2 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Art. 2 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL DIPENDENTE

Attraverso il presente documento, pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo www.icsospiro.edu.it e, a mezzo di apposite locandine informative esposte nei luoghi maggiormente visibili di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo, si rende nota la presente informativa che concerne i seguenti punti:

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5°C o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
2. il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus, per quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni precedenti, provvedimenti di quarantena o isolamento domiciliare);
3. l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani, indossare la mascherina quando necessario e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
4. l'obbligo, per ciascun lavoratore, di partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento in materia di COVID;
5. l'obbligo, per ciascun lavoratore, di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
6. l'obbligo di condividere, con studenti e famiglie, il nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza.

Art.3 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ E DISPOSIZIONI PER ENTRATA E USCITA DELL'UTENZA

Le attività scolastiche rivolte agli alunni sono state organizzate in funzione del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

DISTANZIAMENTO SOCIALE: i layout delle aule, nelle scuole primarie e secondarie, sono stati definiti tramite apposite marcature e delimitazioni e sono tali da garantire il distanziamento fisico in

condizioni statiche, sia nel rapporto alunno-alunno (1 m) che nel rapporto alunno-insegnante (2 m). In ogni aula è stato previsto un corridoio di **cm**, come via di fuga.

Nel caso di alunni di scuola primaria e secondaria, **è d'obbligo l'uso della mascherina in tutte quelle situazioni dinamiche**, all'interno delle aule e negli spazi comuni, in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le rime buccali, come indicato dal CTS nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020. Per situazioni dinamiche si intendono anche quelle circostanze in cui uno o più alunni si alzino dal proprio posto per uscire dall'aula o rientrino in essa dall'esterno. In tal caso l'intero gruppo classe è tenuto ad indossare la mascherina.

In tutti gli spazi didattici e per tutti gli ordini di scuola, sono inoltre rispettati gli standard minimi di superficie di cui al D.M. 18 dicembre 1975, necessari per garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e definire capienze tali da evitare condizioni di affollamento.

Le attività didattiche, quando compatibili con tale modalità, saranno preferibilmente tenute all'aperto, con particolare riferimento alle discipline motorie.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO: ai fini della prevenzione di situazioni di affollamento in corrispondenza dei punti di accesso, gli alunni entreranno ed usciranno dai locali scolastici, dalle diverse entrate accessibili dell'edificio, con sfasamento temporale, secondo un format predisposto dagli insegnanti e reso noto alle famiglie attraverso la pubblicazione sul registro elettronico e sul sito di istituto. La sorveglianza sarà garantita dal personale addetto alla vigilanza: collaboratori scolastici e docenti. Nel primo periodo scolastico si cercherà la collaborazione di volontari, agenti di polizia locale, operatori della Protezione Civile per gestire i flussi nelle aree limitrofe alle scuole.

Nei plessi della scuola dell'infanzia sono state garantite fasce orarie di accesso ed uscita più ampie, rispetto a quelle dei precedenti anni scolastici.

In riferimento al personale, l'accesso degli ATA avverrà in orari antecedenti rispetto a quelli di arrivo dell'utenza e degli insegnanti. In considerazione dell'esiguo numero dei lavoratori in questione, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di prevenzione. I punti di accesso saranno presidiati dai collaboratori delegati al controllo della temperatura e relativa registrazione. L'entrata del personale docente avverrà secondo il modello orario previsto per ogni plesso.

In caso di arrivo o uscita contemporanei, sarà cura dei lavoratori mantenere una distanza di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela) prima, durante e dopo l'operazione di timbratura o firma cartacea. Il lavoratore deve entrare con già addosso mascherina o dispositivi di protezione di sua proprietà. Una volta entrato il dipendente provvederà al lavaggio o alla disinfezione delle mani, utilizzando i detergenti o i gel sanificanti, messi a disposizione e provvederà alla sostituzione della mascherina personale con quella fornita dall'istituto.

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 potrà avvenire solo dopo la preventiva comunicazione, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

L'accesso alle scuole dell'infanzia è consentito con l'accompagnamento di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio (controllo della temperatura, uso della mascherina,

distanziamento sociale e igiene delle mani e di locali e superfici interessate). Facendo seguito alla delibera del Consiglio di Istituto, prima dell'accesso alle sedi delle scuole dell'infanzia è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini.

L'obbligo della misurazione, per i soli alunni, non è previsto per gli altri ordini di scuola.

Art. 4 ACCESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E CONSEGNA MERCI

Al fine di ridurre gli accessi allo stretto necessario e prevenire potenziali rischi di contagio e contaminazione degli ambienti si adottano le seguenti misure:

- definizione di fasce orarie di apertura al pubblico tali da non interferire con momenti delicati delle attività scolastiche: mattino h 9-10; pomeriggio h 14,30-15,30; sabato h 9-13;
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, per mezzo dell'indirizzo email istituzionale, cric81500c@istruzione.it, al quale inviare eventuali richieste motivando, se ritenuto necessario, l'esigenza di recarsi di persona nei locali scolastici;
- individuazione dei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, a seguito di richiesta motivata di cui al precedente punto;
- programmazione degli appuntamenti e successiva conferma;
- predisposizione di adeguata segnaletica e cartellonistica sul distanziamento e sui percorsi di entrata e di uscita;
- regolare controllo di temperatura e registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza o domicilio), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso, del tempo di permanenza;
- obbligo di igiene delle mani attraverso gel disinfettante, disponibile in corrispondenza degli ingressi;
- obbligo di indossare la mascherina personale durante la permanenza all'interno dei locali scolastici;
- la ricezione del pubblico può essere svolta esclusivamente nella postazione di segreteria, dotata di barriera in vetro.
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi, con particolare riferimento a quelli frequentati da esterni e alle superfici di contatto interessate (maniglie di porte e finestre, braccioli, sedute, superfici di tavoli o desk, interruttori, corrimano, pulsantiere di ascensori e distributori, sportellini di distributori, rubinetti, ecc.);

L'operatore addetto al servizio di infopoint deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso), assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature (ad esempio, delle penne e di altro materiale di cancelleria), favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni.

Chiunque faccia accesso ai locali, previo appuntamento, avrà l'obbligo di indossare mascherina chirurgica personale. Chiunque si trovi in condizione di dover lasciare o prelevare materiali dovrà obbligatoriamente attenersi alle specifiche disposizioni dell'Istituto, che prevedono lo scambio di merci, limitando l'accesso all'area di ingresso e attenendosi alla rigorosa distanza di due metri. Nel caso in cui la movimentazione dei materiali risultasse agevole per il personale in servizio, le forniture saranno depositate in aree esterne.

Gli addetti alla manutenzione dovranno rispettare l'utilizzo della mascherina, dei guanti, della distanza di almeno due metri dagli altri lavoratori e delle altre indicazioni previste dal presente protocollo. Gli accessi dovranno essere preventivamente autorizzati e dovranno avvenire nei giorni e nelle fasce orarie concordate. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nei locali scolastici (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico.

Art. 5 COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore è stato informato circa l'adozione delle misure cautelative per accedere al posto di lavoro, ed in particolare, durante il lavoro:

- mantenere la distanza di sicurezza. Quando, durante la prestazione lavorativa, non sia possibile garantire una distanza interpersonale pari ad almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela), i lavoratori hanno l'obbligo di indossare la mascherina. La mascherina può essere personale o fornita dall'Ufficio, che ne ha acquistato un congruo numero. La mascherina deve essere di tipo chirurgico, monouso o riutilizzabile previa disinfezione. E' vietato l'uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno precedente. I DPI eventualmente dismessi in ufficio vanno smaltiti secondo le modalità previste al **punto**
- rispettare il divieto di assembramento;
- osservare le regole di igiene delle mani;
- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- evitare di spostarsi dalla propria postazione per recarsi in quella di altri colleghi, se non per inderogabili ragioni di servizio, privilegiando i contatti telefonici interni e utilizzando eventualmente gli spazi comuni più ampi qualora sia strettamente necessario riunirsi, garantendo comunque una distanza di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela) tra le persone presenti;
- evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro;
- prestare la massima attenzione ad evitare l'uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali;
- arieggiare gli ambienti ogni ora, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima circolazione dell'aria;
- approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per lavarsi e disinfettarsi le mani, secondo le modalità previste al punto. E' obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini e dopo aver consumato una bevanda al distributore automatico o in autonomia.
- collaborare nel mantenere puliti e sanificati gli ambienti e non toccare le attrezzature e le postazioni assegnate ai colleghi.

Art. 6 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI

Prima della ripresa delle attività è stata predisposta una pulizia approfondita in tutti i plessi scolastici di qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.

Con la ripresa della attività didattica, quotidianamente, i collaboratori scolastici, dotati dei DPI necessari come da schede di sicurezza dei prodotti, faranno ricorso a detergenti e, successivamente, a prodotti disinfettanti a base di cloro (sodio ipoclorito in concentrazione minima dello 0,1%) o alcol (concentrazione minima 70%) per la sanificazione dei servizi igienici e delle superfici più frequentemente soggette al contatto (banchi, tavoli, corrimani, maniglie delle porte, tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, distributori di cibo e bevande ecc). I prodotti utilizzati sono regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute e classificati come PMC o biocidi.

Al fine di garantire l'efficacia di queste operazioni ed in riferimento agli arredi, si è proceduto all'eliminazione di quelli inutili, non funzionali e difficilmente igienizzabili (perché in materiali non idonei, perché non dotati di ante, ecc.). Si è proceduto, inoltre, alla rimozione di materiali morbidi e porosi, tipo tappeti, cuscini, ecc. Per materiali tessili dei quali non si può fare a meno si è provveduto all'acquisto delle lavatrici ed è stato previsto il lavaggio con acqua calda a temperature di almeno 70-90°C o lavaggio a bassa temperatura con impiego di candeggina. Nel caso delle scuole dell'infanzia, per oggetti o giochi che potrebbero essere portati alla bocca, è prevista una fase di lavaggio, successiva al trattamento con prodotti igienizzanti. In tutte le scuole dell'infanzia si è provveduto all'acquisto della Vaporella per garantire la sanificazione a 100 gradi. La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti è assicurata secondo un cronoprogramma ben definito, che identifica operazioni di routine e interventi a necessità, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Per i servizi igienici saranno previste, come richiesto dal Protocollo d'Intesa del 6 agosto 2020, aerazione permanente, compatibilmente con le condizioni climatiche, e disinfezione, almeno due volte al giorno. I collaboratori scolastici devono altresì rifornire, con continuità, i bagni di sapone e salviette monouso, allontanare quotidianamente i rifiuti ed aerare i locali. In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, si terrà conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.

In tal senso, la scuola provvede a:

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia così come previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 e della Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020;
- utilizzare materiale detergente e igienizzante, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali;
- sottoporre a regolare detersione ed igienizzazione le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

Art. 7 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO/VENTILAZIONE DEI LOCALI

Nei plessi non sono installati impianti di condizionamento. E' fatto divieto di utilizzo di e qualunque altra apparecchiatura che determini il ricircolo di masse d'aria all'interno dei locali, fino all'effettuazione di verifiche volte a garantire quanto previsto dal Rapporto ISS Covid19 n. 33/2020. E' invece necessario favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni, in particolar modo a seguito di accessi da parte di terzi.

Art. 8 IGIENE PERSONALE

Tutte le persone presenti nei locali scolastici sono tenute ad adottare le previste precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine vengono messi a disposizione, in punti facilmente individuabili ed in corrispondenza degli accessi, nei servizi igienici, in ogni ufficio o postazione di lavoro e in tutte le aule, idonei mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i presenti grazie a specifici dispenser. Tutti i servizi igienici sono dotati di saponi detergenti e salviette monouso, nonché di cartellonistica circa le modalità di lavaggio. Si consideri, pertanto, raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

ART. 9 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e, data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda, comunque, alle indicazioni dell'autorità sanitaria.

Allo stato attuale è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). Non risultano pertanto idonee le cosiddette "mascherine di comunità". È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. L'uso è obbligatorio in situazioni dinamiche o in assenza del prescritto distanziamento sociale.

Fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, saranno smaltiti nei rifiuti indifferenziati. In dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti, potranno essere utilizzati due o più sacchetti uno dentro l'altro. I sacchetti andranno adeguatamente chiusi, utilizzando guanti monouso, senza comprimere i rifiuti, utilizzando legacci o nastro adesivo e smaltiti come da procedure già in vigore. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico. Per il personale delle scuole dell'infanzia, oltre alla consueta mascherina chirurgica, sarà possibile prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini. In riferimento ai collaboratori scolastici, addetti all'utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti, si provvederà a fornire ulteriori e idonei DPI sulla base delle frasi di rischio e delle indicazioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti stessi.

ART. 10 GESTIONE SPAZI COMUNI (AULA DOCENTI/DISTRIBUTORI DI BEVANDE/MENSA SCOLASTICA)

L'accesso agli spazi comuni, ovvero alle aree dove sono ospitati distributori di bevande, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. E' comunque d'obbligo indossare la mascherina. Nei pressi dei distributori verranno messi a disposizione un dispenser di gel disinfettante e salviette monouso per realizzare una accurata disinfezione delle mani prima dell'utilizzo delle apparecchiature. Gli utenti saranno informati anche attraverso l'apposizione di un cartello informativo. Sarà garantita la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali comuni, oltre che delle tastiere e degli sportelli dei distributori di bevande e snack.

L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, con previsione, ove necessario, dell'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere, ad oggi, la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. Le aule docenti saranno utilizzate nel rispetto del distanziamento sociale e previo utilizzo della mascherina. Sono previste condizioni di aerazione al pari degli altri locali scolastici.

Art. 11 UTILIZZO DI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Art.12 SUPPORTO PSICOLOGICO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico. L'istituto garantirà almeno sino a dicembre 2020 un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si prevedono: • il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; • il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. Il servizio sarà garantito da professionisti abilitati alla professione psicologico e sarà effettuato in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

Art.13 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

La figura del referente d'istituto per il COVID-19 è individuata nel Dirigente Scolastico, sostituito in caso di assenza o di impedimento dai delegati.

Le figure menzionate saranno adeguatamente formate sulle procedure da seguire, di seguito riportate.

Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti è previsto:

- ♣ il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;
- ♣ la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- ♣ la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.

È inoltre previsto un sistema di monitoraggio e segnalazione, per il tramite degli insegnanti referenti o coordinatori, della numerosità delle assenze per classe che avrà lo scopo di identificare situazioni anomale per eccesso di assenze attraverso il registro elettronico.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe o tra gli insegnanti, il referente scolastico per il COVID-19 deve darne comunicazione all'ATS. Il valore di riferimento da tenere in considerazione per la comunicazione al dipartimento di prevenzione è fissata al 40%. Per la segnalazione da parte degli insegnanti al referente scolastico COVID-19 si individua una percentuale pari al 30%.

Sarà tenuto un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe sul quale annotare ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ATS competente territorialmente.

I genitori dovranno inviare tempestiva comunicazione per eventuali assenze per motivi sanitari, in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.

Alle famiglie e agli operatori scolastici è richiesta la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19. Per la definizione di contatto stretto si riporta il contenuto della Circolare MS n. 18584 del 29 maggio 2020: "Il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto."

Gli alunni e il personale scolastico dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Al fine di una individuazione precoce dei casi di contagio, il personale scolastico è tenuto a prestare attenzione ad eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19.

All'interno di ciascun plesso è individuato un ambiente dedicato all'accoglienza e all'isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). Tali spazi saranno costantemente ventilati, forniti di mascherine chirurgiche per la persona ospitata, di dispenser di gel disinfettante e apposita cartellonistica identificativa con divieto di accesso o di avvicinamento per i non autorizzati. I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI (almeno mascherina chirurgica) fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale che, tempestivamente avvisato della situazione, dovrà recarsi a scuola nel più breve tempo possibile.

L'alunno verrà riconsegnato all'esterno della struttura, seguendo il percorso più breve possibile per raggiungere le aree all'aperto. L'operatore provvederà, successivamente allo sgombero del locale, a mantenere le condizioni di aerazione e ad effettuare tutte le operazioni di sanificazione straordinaria, per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici. Sarà necessario, inoltre, disfarsi o igienizzare i DPI utilizzati ed evacuare i rifiuti eventualmente generatisi, secondo le indicazioni reperibili nei precedenti articoli. Gli esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.

Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. Le procedure operative per la gestione di potenziali casi di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia sono definite in dettaglio nel Rapporto ISS COVID n. 58 del 21 agosto 2020, cui fa riferimento il seguente schema riassuntivo, riportante, per completezza, le azioni da intraprendere anche in caso di manifestazione di sintomi a casa:



Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- l'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
- il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;
- l'alunno deve essere ospitato nella stanza dedicata o nell'apposita area di isolamento;
- si deve procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno due metri e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;
- far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera;
- dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione;
- fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;
- pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa;
- i genitori devono contattare il pediatra per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà all'ATS che provvederà all'esecuzione del test diagnostico. Se il test è positivo, il

referente scolastico COVID-19 fornirà al dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- l'alunno deve restare a casa;
- i genitori devono informare il pediatra;
- i genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
- invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio :

- l'operatore deve restare a casa;
- informare il proprio medico;
- comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo e fossero trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona ha visitato o utilizzato la struttura, si effettuerà una sanificazione straordinaria della scuola, consistente in:

- chiusura delle aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione;
- apertura di porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente;
- sanificazione (pulizia e disinfezione) di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

ART. 14 ASSENZE E RIAMMISSIONE NELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, l'alunno deve restare a casa. Nel caso in cui l'aumento della temperatura corporea e/o la sintomatologia si manifestino in ambito scolastico, l'alunno verrà affidato quanto prima ad un genitore o tutore legale. In entrambi i casi la famiglia è tenuta ad informare il pediatra di libera scelta per la valutazione clinica (triage telefonico).

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. Nel caso in cui la valutazione del pediatra dovesse ricondurre la sintomatologia a patologia diversa da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra stesso che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiederà invece il test diagnostico al dipartimento di prevenzione. Se il test è positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica e sarà necessario esibire il certificato di "avvenuta negativizzazione", rilasciato dal dipartimento di prevenzione. Se il tampone naso-orofaringeo è negativo, valgono le indicazioni di cui al punto precedente.

I genitori dello studente devono comunicare tempestivamente, con le modalità successivamente individuate e comunicate dall'istituzione scolastica, l'assenza per motivi di salute, al fine di consentire il monitoraggio delle percentuali di assenza nel gruppo classe che, se superiori al 40% degli alunni, sottopongono l'istituzione stessa ad obbligo di comunicazione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

In merito alle modalità di riammissione a scuola e alla documentazione da esibire nei casi non riconducibili a Covid 19 si farà riferimento a quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART. 15 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI

Gli spostamenti all'interno dell'Istituto dovranno essere limitati al minimo indispensabile e saranno gestiti nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto. Durante gli spostamenti corre l'obbligo di mantenere il più possibile la destra, rispettando la segnaletica orizzontale, ove presente. Se lo spostamento concerne gruppi di studenti, è necessario mantenere l'assetto "a fila indiana", preservando il distanziamento di 1 metro l'uno dall'altro. Inoltre, nel salire e scendere le scale, occorre mantenere sempre la distanza di sicurezza di tre gradini da chi precede. Saranno consentite le riunioni in presenza, solo laddove le stesse saranno connotate dal numero ridotto dei partecipanti, dal carattere della necessità e/o urgenza. In tal caso, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sino al permanere della situazione sanitaria in atto non saranno consentite i colloqui generali genitori-insegnanti.

Art. 16 DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il Medico Competente collabora con la Dirigente Scolastica e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Per il rientro degli alunni è stata presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.


Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art.

41, c. 2 lett. E-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque in tutti i casi di ricovero ospedaliero.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento in forma congiunta è stato redatto dalla Dirigente Scolastica, in collaborazione con la D.S.G.A., unitamente a R.L.S. con funzione anche di R.S.U. dell'Istituto, R.S.P.P., medico competente e la R.S.U. dell'Istituto. Essi costituiscono la Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, per l'applicazione e la verifica delle regole esposte.

La Dirigente Scolastica,




La D.S.G.A.,

l' R.S.P.P.,



Il M.C.,



Roberto Cossentino
Medico Competente

l' R.L.S. con funzione di RSU,

